NORME IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE E DI PROROGA DEL TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE IN FAVORE DEI DIPENDENTI DALLE SOCIETA' COSTITUITE DALLA GEPI S.P.A. E DEI LAVORATORI EDILI NEL MEZZOGIORNO

Art. 8

Disposizioni in materia di sanzioni in caso di ritardato od omesso versamento di contributi o premi previdenziali ed assistenziali

DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 1 GIUGNO 1991, N. 169

Versione in vigore dal 17 novembre 1990, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di trattamenti di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle societa' costituite dalla GEPI S.p.a. e dei lavoratori edili nel Mezzogiorno
Estremi	Decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-trattamenti-di-disoccupazione-e-di-proroga-del-259-1990/art-8-disposizioni-in-materia-di-sanzioni-in-caso-di-ritardato-od-omesso

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it